

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Agenzia Segretari gascp_aa N. 0083203 del 02-11-2006	All'	Agenzia Autonoma Gestione Albo SS.CC.PP. Sezione Reg.le Piemonte Piazza Castello, 9 10123 - TORINO
Agenzia Segretari - PU gascp_aa N. 0083290 del 02-11-2006	F, p. c. All'	Agenzia Autonoma Gestione Albo SS.CC.PP. Sezione Reg.le Liguria Via S. Vincenzo, 4/5 16124 - GENOVA
	A	Tutte le Sezioni Regionali LORO SEDI

Oggetto: art. 3-*quater* del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2005, n. 88. Parere su convenzioni di segreteria interregionali.

In riscontro alla nota prot. n. 64686 in data 30 agosto 2006 con la quale codesta Sezione ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo della norma in oggetto, si rappresenta che la questione sollevata è stata sottoposta, per l'acquisizione del relativo parere, all'attenzione del Consigliere Giuridico dell'Agenzia.

Lo stesso, con parere n. 82/2006, nel precisare che la disciplina derogatoria dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997, introdotta con la disposizione normativa di cui all'oggetto, è immediatamente operativa, non necessitando di una successiva norma regolamentare da parte dell'Agenzia, fatta salva la facoltà per il C.d.A. nazionale di emanare direttive o istruzioni finalizzate ad uniformare i comportamenti delle varie Sezioni Regionali, ha evidenziato come la medesima norma abbia subordinato la possibilità di stipulare convenzioni di segreteria interregionali alle seguenti condizioni:

1. i comuni convenzionandi devono avere una popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
2. assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
3. rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
4. gli stessi comuni, che devono condividere analoghe condizioni territoriali, devono altresì essere situati in posizione di confine tra due diverse regioni;
5. inserimento della convenzione "nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni".

Se particolari problemi interpretativi non sembrano sorgere in ordine ai primi tre punti sopra elencati, relativamente alle rimanenti due problematiche, per le quali codesta sezione a posto particolarmente l'accento, il Consulente ha sottolineato come tutti gli enti convenzio-

TED/sc

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

nandi debbano trovarsi in posizione di confine con le regioni interessate, non essendo al contempo prevista nella norma la condizione aggiuntiva di essere comuni conterminali. Possono pertanto far parte della convenzione anche amministrazioni comunali non aventi il territorio contiguo, naturalmente a condizione che siano poste in posizione di confine in relazione a due differenti regioni.

Appare comunque palese che, considerata la necessità del pieno rispetto dei noti principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nello svolgimento delle mansioni delle segreterie coinvolte, dovranno essere valutate e ponderate con il massimo scrupolo tutte le richieste di convenzionamento dovessero pervenire da parte di comuni i quali, pur trovandosi in posizione di confine, siano tanto distanti tra loro da non consentire al segretario l'espletamento ottimale dei propri compiti istituzionali.

In merito all'ultima condizione, volendo aderire all'interpretazione letterale dell'inciso dell'art. 3-*quater* del D.L. 44/2005 - nel quale il legislatore ha utilizzato l'espressione più restrittiva "nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni" in luogo della locuzione "anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni", "*si dovrebbe concludere che la stipula delle convenzioni interregionali di segreteria può avvenire soltanto in presenza di una previsione regionale che consenta ai comuni - ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 267/2000 - di esercitare le funzioni in forma associata, ovvero di inserire la convenzione stessa nell'ambito di più ampi accordi di programma, mediante i quali le amministrazioni locali, interessate allo svolgimento di attività comuni, coordinano i rispettivi interventi in vista del medesimo risultato e con l'obiettivo di una maggiore rapidità di esecuzione delle relative decisioni amministrative.*"

Tuttavia, aggiunge il Consulente giuridico, "*tale conclusione appare esagerata in relazione alla ratio dell'art. 3 quater del citato D.L. n. 44/2005*", in quanto "*più adeguata ad una interpretazione logico sistematica della previsione in questione, nonché più aderente ad un contesto di semplificazione amministrativa contemplata dalla vigente normativa, sembrerebbe essere la tesi che non intende come condizione vincolante per la corretta stipula delle convenzioni interregionali di segreteria la previa sussistenza di una gestione associata di funzioni, concedendo ai comuni convenzionandi - in possesso dei menzionati requisiti - una ampia discrezionalità in ordine alla realizzazione dell'iniziativa di cui trattasi.*"

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Moreno MORANDO

